

COMUNE DI **BIENO**

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO COMUNALE
DI
ISPEZIONI ANTINCENDI

REGOLAMENTO

per il servizio comunale di ispezioni antincendi

Art. 1

1) L'ispezione antincendi mira ad accertare l'esistenza di condizioni capaci di provocare incendi.

2) Essa si estende a tutti gli edifici, alle fonti del fuoco anche all'esterno degli edifici, infine agli impianti, la cui costruzione, pur non essendo obbligatoriamente sottoposta ad approvazione, rappresenti pericolo d'incendio, o possa favorire la diffusione e impedire lo spegnimento. L'ispezione antincendi controllerà ancora se impianti, cortili, depositi esistenti nelle immediate vicinanze di edifici o di boschi, rappresentino minaccia d'incendio per gli edifici e per i boschi stessi.

Art. 2

1) L'ispezione antincendi è obbligatoria nel territorio del Comune.

2) Il Comune forma nel senso dell'art. 13 della legge regionale antincendi del 20 agosto 1954, n. 24 la Commissione d'ispezione antincendi.

3) La Commissione d'ispezione antincendi viene nominata dal Consiglio comunale ed è composta dei seguenti elementi:

- a) il Sindaco o suo incaricato;
- b) il competente Comandante dei Vigili del fuoco o un membro del Corpo VV.F. da lui delegato;
- c) uno spazzacamino abilitato;
- d) un esperto edile;
- e) un esperto tecnico nel caso di maggiori impianti per officine e fabbriche;
- f) un esperto elettrotecnico;
- g) un rappresentante della polizia urbana;
- h) un impiegato comunale in qualità di segretario;
- i) un rappresentante del servizio forestale della Regione.

4) Nei casi in cui l'oggetto dell'ispezione antincendi richieda particolari conoscenze tecniche, potranno essere associati alla Commissione gli esperti del caso ed in modo particolare l'Ispettore Provinciale Antincendi.

I compiti della Commissione comunale sull'ispezione antincendi sono limitati a quegli obiettivi pericolosi che in base alle vigenti leggi non sono esclusivamente di competenza degli Ispettorati Provinciali Antincendi.

Art. 3

1) L'ispezione antincendi deve essere eseguita ogni tre anni, possibilmente nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile.

2) Dovranno essere sottoposti a ispezione almeno annualmente:

- a) gli edifici nei quali vengono prodotti in grandi quantità materiali che presentano pericolo d'incendio o di difficile spegnimento, o vi siano custoditi o immagazzinati o utilizzati, con speciale riguardo agli edifici adibiti ad importanti attività agricole;

b) edifici di più che normale estensione e pericolo di incendio con particolare riguardo agli alberghi, scuole, collegi e simili;

c) altri edifici e dipendenze particolarmente soggetti a pericolo d'incendio.

3) Si dovrà eseguire un'ispezione antincendi straordinaria per tutto il distretto o per una parte di esso o per singoli edifici, quando ciò risulti opportuno a causa di un moltiplicarsi dei casi di incendio o vi siano motivi per temere l'avverarsi di condizioni pericolose di incendio.

Art. 4

1) Durante l'ispezione antincendi gli edifici saranno accuratamente controllati all'interno e all'esterno, con particolare attenzione alle fonti di fuoco, impianti elettrici, camini e altri oggetti, cui si attribuisca pericolo di incendio. Speciale cura e attenzione si dovrà rivolgere alle inosservanze delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi.

2) I partecipanti all'ispezione dovranno visitare insieme tutti i locali, ivi compresi i vani aperti del sottotetto e gli oggetti comunque sottoposti all'ispezione antincendi.

Art. 5

1) Chi ha il possesso di una cosa, cui si estende il diritto di ispezione antincendi o ne è proprietario o altrimenti autorizzato d'urgenza a usarne o responsabile è tenuto a permettere l'ispezione antincendi senza ostacolarla, e agli incaricati dell'ispezione stessa dovrà:

a) mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria al controllo della pericolosità d'incendio di oggetti o processi di produzione a d'altro esercizio;

b) permettere l'accesso ad abitazioni, locali d'ufficio e proprietà recintate nelle quali si trovino tali oggetti;

c) permettere l'ispezione e l'esame di oggetti e l'ispezione di processi di produzione o altro esercizio;

d) fornire informazioni per quanto è necessario a giudicare se esiste pericolo d'incendio e su cosa possa farsi per combatterlo.

2) L'ispezione antincendi dovrà evitare ogni non necessario disturbo degli abitanti e delle aziende.

Art. 6

1) Le insufficienze rilevate in occasione dell'ispezione antincendi, in quanto non siano immediatamente eliminabili, saranno riportate per ogni responsabile in un formulario di referto (Modello 1). Ogni referto sarà redatto in un originale e una copia (Modello 2). Ambedue gli esemplari dovranno essere firmati da colui che esegue l'ispezione (art. 2, comma 3).

L'originale sarà consegnato dal Comune al responsabile.

A costui dovranno anche essere fatte presenti le conseguenze a cui va incontro, se le insufficienze contestategli dovessero essere nuovamente riscontrate in occasione della visita di controllo.

2) Responsabili per l'oggetto sono coloro, contro i quali ai sensi dell'art. 9, comma 2, possono essere presi provvedimenti.

3) Sul risultato dell'ispezione dovrà essere steso un rapporto (Modello 3), nel quale saranno indicati tutti gli immobili e le parti di essi, per i quali fu steso un referto. Il rapporto recherà la firma di tutti coloro che hanno partecipato all'ispezione.

Art. 7

1) Qualora le deficienze riscontrate nell'ispezione antincendi non possano essere immediatamente rimate si provvederà ad una visita di controllo, dopo opportuno intervallo di tempo. Il termine non dovrà superare le quattro settimane, tranne nei casi in cui siano necessarie modifiche costruttive ingenti.

2) L'art. 2 vale anche per la visita di controllo. Coloro che a norma dell'art. 2 parteciparono all'ispezione, non devono necessariamente essere presenti anche alla visita di controllo, quando sia possibile stabilire anche senza particolari conoscenze specifiche, se le deficienze a suo tempo contestate nel referto siano state eliminate.

3) L'esito della visita di controllo sarà registrato nella copia del referto (Modello 2) e in un resoconto (Modello 4). La registrazione nella copia sarà firmata da chi ha eseguito la visita (art. 2), quella nel referto anche da coloro che hanno partecipato alla visita di controllo.

Art. 8

I Comuni faranno pervenire all'Ispettorato Provinciale Antincendi per i provvedimenti di competenza quei referti sulle deficienze contestate, che, in seguito alla visita di controllo, non risultino eliminate.

Art. 9

1) Per eliminare le deficienze ancora esistenti all'atto della visita di controllo, l'Ispettorato Provinciale Antincendi prenderà quei provvedimenti che sono necessari per evitare i pericoli, che a causa d'incendio possono insorgere alla vita, alla salute, alla proprietà ed ai beni.

In particolare dovrà ordinare che:

- a) impianti, apparecchi o altri oggetti siano installati, modificati o messi fuori uso, in modo che non rappresentino più pericolo d'incendio e, in particolare, che corrispondano alle norme di prevenzione degli incendi ed alle riconosciute regole della tecnica;
- b) impianti o apparecchi non possono essere custoditi o usati in determinati locali;
- c) materiali infiammabili non possono essere conservati o usati in determinati locali o soltanto dietro speciali precauzioni.

2) Le disposizioni previste a norma dell'art. 9, comma 1, sono dirette contro chi ha il possesso di una cosa. Esse possono essere dirette anche contro il proprietario o chi altrimenti è autorizzato d'urgenza ad usarne, a meno che il possesso della cosa non sia esercitato contro la volontà del proprietario o di chi è altrimenti autorizzato a disporre d'urgenza. In quanto un altro sia responsabile, le disposizioni saranno innanzi tutto rivolte a costui.

Art. 10

1) Le spese insorgenti dall'ispezione antincendi sono a carico del Comune.

2) Lo spazzacamino abilitato, l'esperto tecnico edile, l'elettrotecnico ecc., e il rappresentante dei Vigili del fuoco hanno diritto al risarcimento del loro mancato guadagno e delle eventuali spese vive.

Art. 11

I membri della Commissione d'ispezione antincendi godono durante l'esercizio della loro attività della speciale protezione che il diritto penale assicura alle persone incaricate di un pubblico servizio.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore in data (1) 31-5-1965

(1) Alla scadenza del termine indicato nell'art. 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, N. 29.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione N. 53/G
di data 25-3-1965

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Publicato all'Albo comunale per otto giorni consecutivi dal 28-3-1965
al 4-4-1965 con opposizioni senza



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N.

li

Esaminato dalla Giunta Provinciale

GIUNTA PROVINCIALE di TRENTO
Divisione Coordinamento Servizi
Vigilanza e Tutela - Enti Locali

N. 9735/23/III
Regolamento
La presente ~~delibera~~ *delibera* è stata esaminata, a sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 21 ottobre 1965, n. 29, dalla Giunta Provinciale - senza osservazioni.
Trento, li 30-4-1965
IL DIRETTORE DI DIVISIONE EELL.
F.to illeggibile

Publicato all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 5-5-1965
al 20-5-1965 con opposizioni senza

Durante lo stesso periodo il presente regolamento e la delibera di approvazione sono stati depositati nella Segreteria del Comune a disposizione del pubblico.



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]